

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3008

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata MURONI

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli animali di affezione

Presentata il 9 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a istituire, in analogia all’esistente anagrafe canina, l’anagrafe nazionale degli animali di affezione, dedicata a tutte le specie di animali vertebrati presenti nelle case degli italiani come animali di affezione o da compagnia.

La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, approvata in una situazione molto diversa da quella attuale, all’articolo 3, comma 1, prevede che le regioni disciplinino con propria legge solo l’istituzione dell’anagrafe canina, presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe.

Secondo i dati riportati dal rapporto nazionale annuale di Legambiente «Animali in città», il numero di animali di affezione presenti in Italia supera la cifra di 80 milioni, con circa 20 milioni di cani e 20 milioni di gatti, con molte decine di

milioni tra uccelli e pesci, con oltre 4 milioni di conigli, criceti e piccoli mammiferi e con almeno 3 milioni di testuggini, serpenti e rettili di varie specie.

Considerato che il grave fenomeno dell’abbandono non riguarda solo i cani, ma tutte le specie degli animali di affezione, comportando un notevole impegno degli organi interessati e cospicui costi a carico della collettività per porvi rimedio, nonché un grave nocumento al benessere di tali animali e molte e complesse conseguenze negative per le altre specie e per l’ambiente, è urgente estendere a tutti gli animali di affezione le stesse misure finora predisposte solo per i cani. I vantaggi derivanti dal sistema di registrazione sono infatti evidenti, sia per gli animali che per la collettività, e tra essi si cita, solo a titolo di esempio, l’immediata identificazione del padrone o detentore dell’animale smarrito o rubato nonché dell’animale abbandonato o fatto oggetto di maltrattamenti, che può

essere rintracciato grazie alle banche di dati nazionali nelle quali lo stesso animale è iscritto e, nei casi previsti dalla legge, essere punito con le adeguate sanzioni.

Purtroppo, infatti, sono ancora molte le persone che decidono di prendere un animale di affezione ma che non sono pienamente consapevoli delle responsabilità legate a tale scelta, quali l'impegno di accudire giorno per giorno il proprio animale modificando, ove necessario, le proprie abitudini di vita, in particolare durante i periodi di vacanza. Gli abbandoni degli animali, infatti, sono più frequenti soprattutto nei mesi estivi ed è dunque necessario porre in essere tutte le condizioni, tra le quali l'iscrizione alla relativa anagrafe, per arginare tale fenomeno fino ad arrivare alla sua definitiva scomparsa.

La presente proposta di legge prevede, quindi, una serie di modifiche alla citata legge n. 281 del 1990.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca di dati nazionale, suddivisa in sezioni per ciascuna specie degli animali di affezione, e

prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della salute sia individuato il metodo di identificazione più adeguato per ciascuna specie, compresa la raccolta dei dati genetici. Allo scopo di superare le esistenti difficoltà di comunicazione tra le diverse anagrafi degli animali di affezione e di semplificare le procedure per i cittadini, si prevede che le regioni inviino i dati in loro possesso alla nuova anagrafe nazionale, provvedano al suo periodico aggiornamento e suddividano in sezioni distinte le rispettive anagrafi al fine di comprendere tutte le specie animali vertebrate di affezione. Al fine di incentivare i cittadini alla registrazione dei propri animali da compagnia presso l'anagrafe degli animali di affezione è previsto che le agevolazioni, di varia natura, riservate al possesso o detenzione di animali da compagnia o di affezione richieda la dimostrazione di registrazione presso l'anagrafe.

All'articolo 2 si prevede una sanzione amministrativa per la mancata registrazione degli animali da compagnia presso l'anagrafe.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di istituzione dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – *(Istituzione dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione)* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero della salute è istituita una banca di dati nazionale digitale, denominata “anagrafe nazionale degli animali di affezione”, suddivisa in distinte sezioni per ciascuna specie animale vertebrata di affezione.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua, per ciascun animale vertebrato da iscrivere all'anagrafe di cui al comma 1, il metodo di identificazione più idoneo, tenuto conto del benessere degli animali, della difficoltà di contraffazione e della semplicità ed economicità di utilizzo, compreso l'utilizzo dei dati genetici di ciascun animale.

3. Le regioni, entro dodici mesi dalla data di istituzione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, provvedono a trasmettere alla stessa i dati contenuti nelle rispettive anagrafi degli animali di affezione, a procedere al periodico invio dei medesimi dati ai fini del costante aggiornamento della citata anagrafe nazionale e a suddividere le rispettive anagrafi in distinte sezioni ai sensi del citato comma 1.

4. L'iscrizione all'anagrafe nazionale di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente in favore dei proprietari o detentori di animali di affezione ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio animale di affezione all'anagrafe nazionale degli animali di affezione istituita presso il Ministero della salute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro trecento ».

